

Sentenza Corte di Cassazione 13 aprile 2000, n. 4790

Sezione Lavoro

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente – Licenziamento del lavoratore – Licenziamento individuale – Licenziamento disciplinare – Contestazione – Addebiti - immediatezza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Giuseppe De Vincenzo ricorreva al Pretore di Gioia del Colle esponendo che la Banca Nazionale dell'Agricoltura, di cui era dipendente in qualità di funzionario responsabile dell'agenzia di Gioia del Colle, dopo avergli contestato di aver attuato una indebita e surrettizia erogazione di denaro in favore di tale sig. Tommaso Segreto, con nota dell'8 luglio 1985 gli aveva comunicato la risoluzione del contratto per giusta causa, con espressa richiesta di risarcimento del danno economico subito. Tanto premesso il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli in quanto intempestivo e privo di giusta causa o giustificato motivo, con la conseguente condanna della Banca convenuta alla sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni spettantigli. Con lo stesso atto il ricorrente conveniva in giudizio il sig. Emanuele Percoco, titolare del Servizio Prestiti presso la filiale di Bari della Banca, e chiedeva che lo stesso venisse condannato, in relazione al risarcimento del danno richiesto dalla Banca dell'Agricoltura, a rivalere l'istante di tutto quanto egli fosse tenuto a corrispondere a titolo di danno in favore dell'Istituto bancario, sostenendo che era stato il Percoco a presentargli il sig. Tommaso Segreto ed a suggerirgli il modo di intervenire in favore di quest'ultimo, assicurando che la banca non avrebbe corso alcun rischio.

Il Pretore rigettava la domanda.

Avverso la decisione di primo grado il De Vincenzo proponeva appello al Tribunale di Bari che lo rigettava osservando, riguardo alla tempestività della contestazione, che essa non andava valutata con riferimento al primo prestito effettuato, bensì in relazione all'insieme delle azioni poste in essere dall'appellante le quali, nel loro complesso, avevano determinato la Banca ad adottare il provvedimento risolutorio, e che si doveva, inoltre, tener conto dei tempi tecnici necessari a svolgere le indagini. Riteneva, poi, irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento dell'appellante, un eventuale ruolo svolto dal Percoco quale promotore e garante della manovra diretta a finanziare il Segreto, in quanto la qualifica di funzionario responsabile di una agenzia poneva il ricorrente in una posizione di autonomia tale da consentirgli di rifiutare di partecipare all'operazione e di comprendere la gravità della violazione che stava compiendo; d'altra parte, l'alto grado ricoperto conferiva maggiore pregnanza al vincolo fiduciario che lo legava all'azienda. Ne il fatto che non vi fosse stato per la banca un danno patrimoniale faceva venir meno, a parere del Tribunale, la gravità del comportamento dell'appellante e la conseguente lesione del rapporto di fiducia.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il De Vincenzo proponeva ricorso formulando in tre motivi illustrati da successiva memoria.

La Banca dell'Agricoltura ed il Percoco resistono con separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia rilevato la mancanza di immediatezza della sanzione inflitta rispetto alla condotta del lavoratore, tenuto conto che la banca era in grado di avere immediata conoscenza "in tempo reale" di tutte le

operazioni in corso e della situazione dei prestiti della sede e delle filiali, e sarebbe potuta intervenire sin dal primo prestito.

Il motivo e' infondato.

Il principio della immediatezza, condizionante la validita' e tempestivita' del licenziamento in tronco per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto, nel valutare le cause di un eventuale notevole intervallo di tempo tra mancanza e licenziamento, anche dei tempi occorrenti per accertare convenientemente, e poi ricostruire e valutare la condotta del lavoratore, specie quando il comportamento del dipendente consti di una serie di atti che, convergendo a comporre l'unica condotta, implichi, una valutazione completa ed unitaria, ovvero quando la complessita' della struttura organizzativa imprenditoriale del datore di lavoro possa far ritardare l'accertamento dei fatti contestati come giusta causa (Cass. 28 agosto 1996, n. 7889, 10 gennaio 1996 n. 129, 24 novembre 1994 n. 9961, 25 luglio 1994 n. 6903, 7 dicembre 1990 n. 11753).

Nel caso in esame, tali circostanze sono state valutate dal Tribunale che ha rilevato anzitutto che il comportamento del ricorrente andava giudicato non con riferimento al primo prestito, bensì nel suo complesso, in relazione all'insieme delle azioni poste in essere; e in realta', dagli addebiti contestati e sostanzialmente ammessi dal ricorrente, risulta che lo stesso aveva compiuto una serie numerosa di operazioni tra loro collegate, tutte dirette a favorire, in un unico disegno, tale sig. Tommaso Segreto. Il giudice del merito ha poi considerato i tempi tecnici necessari per avviare un'indagine e per disporre e concludere una ispezione riferita ad un insieme complesso di operazioni.

Ne' vale obiettare in proposito che la Banca era in grado di conoscere in tempo reale, come ammesso in udienza dal suo rappresentante, tutte le operazioni effettuate. Come correttamente ha osservato il Tribunale, una cosa e' ammettere di essere in grado di sapere che e' stata posta in essere una operazione ed altra cosa e' conoscere le modalita' di espletamento della stessa e gli eventuali comportamenti irregolari posti in essere dai dipendenti in occasione di singole operazioni: e' del tutto presumibile, facendo riferimento specifico agli addebiti contestati al ricorrente, che la conoscenza in tempo reale che la Banca poteva avere dell'operazione di apertura di un conto corrente a nome del Segreto e di sua moglie, non investiva certo il fatto che i dati anagrafici ed il domicilio degli stessi fossero stati alterati per evitare il collegamento delle operazioni riguardanti tale conto con posizioni debitorie gia' in essere presso la banca.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia e censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto ne' del rapporto di soggezione psicologica tra il De Vincenzo ed il Percoco, ne' della mancata produzione di danni per la banca ne' della conoscenza che l'azienda aveva del ruolo svolto dal Percoco nell'operazione, ne' dell'elemento soggettivo della condotta sanzionata.

Anche tale motivo e' infondato.

Quando il Tribunale osserva che l'eventuale ruolo di promozione e garanzia dell'operazione da parte del Percoco, funzionario della filiale di Bari della stessa Banca, non giustificava il comportamento del ricorrente che, quale funzionario responsabile di una agenzia, era in una posizione di autonomia tale da consentirgli di rifiutare di partecipare all'operazione e di ben comprendere la gravita' della violazione che stava ponendo in essere, esamina sia la rilevanza del ruolo del Percoco, sia l'elemento intenzionale della condotta sanzionata, posta in essere dal ricorrente nonostante la necessaria conoscenza della gravita' delle irregolarita' compiute.

Riguardo alla dedotta mancanza di danni per la banca, si osserva che l'assenza di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro e' irrilevante ove il comportamento illecito del prestatore abbia determinato il venir meno della fiducia, e non costituisce elemento necessario al fine della sussistenza della giusta causa di licenziamento, dovendo a tal fine valutarsi il comportamento del lavoratore in base alla diligenza richiesta, ex art. 2104 cod. civ., dalla natura della prestazione dovuta, la cui inosservanza, nel particolare settore del lavoro bancario, specialmente se reiterata e concretatasi in numerose operazioni irregolari, senza rispettare le

precise istruzioni del datore di lavoro, puo` essere lesiva dell'essenziale affidamento che la banca ripone nella lealta` e correttezza del proprio dipendente che, nel caso di specie, rivestiva le delicate funzioni di responsabile di un'agenzia (cfr. Cass. 27 maggio 1998 n. 5258; 29 aprile 1994 n. 4126).

Col terzo motivo di censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c., omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti essenziali della controversia per non avere il Tribunale utilizzato risultanze probatorie quali la dichiarazione a firma del Segreto, il mancato interrogatorio del Percoco e l'ammissione da parte del legale rappresentante della banca della conoscenza in tempo reale dei prestiti effettuati dalla sede e dalle filiali.

Dalle considerazioni svolte in precedenza consegue l'infondatezza di tale motivo.

Dalla sentenza impugnata risulta, infatti valutata l'incidenza ed i limiti, sopra rilevati, delle dichiarazioni del legale rappresentante della Banca, mentre gli altri elementi probatori di cui si lamenta la mancata valutazione non investono un punto decisivo della controversia in quanto riguardano il ruolo svolto nella vicenda dal Percoco, ruolo che, per le ragioni sopra indicate, e` stato ritenuto dal Tribunale, con motivazione sufficiente e priva di vizi logici, irrilevante ai fini della valutazione del comportamento del ricorrente.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita` restano a carico del De Vincenzo soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso verso i resistenti delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuno di essi, in L. 48.600 oltre L. 3.000.000 per onorari.